

FOGLIO INFORMATIVO

SEZIONE 1. INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

We-Unit Group S.p.A.

Via del Commercio, 11/12 - 17038 Villanova D'Albenga (SV)

Recapiti telefonici: Tel. 0182.583937 - Fax 0182.583191

E-mail: direzione@weunit.it – E-mail certificata: weunit@pec.it

E-mail ufficio reclami: ufficioreclami@weunit.it

Sito ufficiale: www.weunit.it

Codice Fiscale e Partita IVA 01525970099

C.C.I.A.A. Savona SV-154117

Capitale sociale deliberato e versato: € 2.000.000,00

Iscrizione Elenco Mediatori Creditizia presso OAM n. M28 – L'iscrizione è verificabile attraverso il sito OAM al seguente URL:

<http://www.organismo-am.it/elenco-mediatori-creditizi>

Iscrizione IVASS sezione “E” n. E000307085 – L'iscrizione è verificabile attraverso il sito IVASS al seguente URL:

<https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/>

We-Unit Group S.p.A. è assicurata per i rischi professionali con la compagnia Arch Insurance (EU) DAC (Codice IVASS D965R) per il tramite di DUAL Italia S.p.A. (società iscritta nel Registro Unico Intermediari - Sezione A n. A000167405) con polizza n. PI-1915582448 emessa il 09/01/2024.

SEZIONE 1.1 INFORMAZIONI SUL COLLABORATORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Il collaboratore We-Unit:

Cognome _____

Nome _____

Mail _____

Telefono _____

Svolge per conto di We-Unit Group S.p.A., attività di contatto con il pubblico ed è iscritto negli elenchi OAM dalla stessa società di mediazione.

L'iscrizione del collaboratore può essere verificata sul sito www.organismo-am.it nella sezione “Dipendenti / Collaboratori”

SEZIONE 2. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. La mediazione creditizia è l'attività professionale finalizzata a mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale Clientela ai fini della concessione di Finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. L'esercizio professionale dell'attività di mediazione creditizia è riservato per legge ai soggetti iscritti nell'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto presso l'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi).
3. Il Mediatore Creditizio può svolgere esclusivamente l'attività di mediazione creditizia e le attività ad essa connesse e strumentali. L'attività di consulenza, se finalizzata alla messa in relazione del Cliente con Banche o Intermediari Finanziari per la concessione di Finanziamenti, integra attività di mediazione creditizia.
4. La mediazione creditizia presuppone che nello svolgimento della loro attività i mediatori non siano legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza o di rappresentanza.
5. I Mediatori Creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai Clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'Intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo. Ai Mediatori Creditizi è vietato concludere contratti, nonché effettuare, per conto di Banche o di altri Intermediari Finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questo, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

Codice Documento: WE021	Nome Documento: Foglio Informativo Mediazione Persone Giuridiche
Versione: 1.8	Data Prima Emissione: 01/03/2020
Direzione/ Funzione: OPERATIONS	Data e Motivo Aggiornamento: 01/03/2024 Aggiornamento dati polizza e sezione 2.6

6. Il Mediatore Creditizio può operare con una pluralità di Banche e Intermediari Finanziari convenzionati e non convenzionati, senza essere legata ad alcuno di essi da vincoli di esclusiva. Gli estremi delle Banche e degli Intermediari Finanziari con i quali We Unit Group S.p.a. ha stipulato una Convenzione sono rilevabili nella sezione Trasparenza del sito www.weunit.it.

Rischi:

L'attività di mediazione non comporta alcuna garanzia in relazione alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione pratica previste dalle banche o dagli intermediari finanziari. Pertanto, può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al Mediatore Creditizio.

Le condizioni per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al Mediatore Creditizio in caso di mancata concessione del finanziamento.

SEZIONE 3. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Provvigione

L'attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso e concordata tra il Mediatore Creditizio e il cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.

La provvigione spettante a We-Unit Group S.p.A. per l'attività di mediazione creditizia è indicata nella tabella che segue:

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	PERCENTUALE PROVVISORIE	DETTAGLIO
Mutui con garanzia ipotecaria	5,00%	Provvigione massima richiesta sul valore erogato
Mutui e finanziamenti chirografari	5,00%	Provvigione massima richiesta sul valore erogato
Finanziamenti start-up	5,00%	Provvigione massima richiesta sul valore erogato
Altri finanziamenti a imprese	5,00%	Provvigione massima richiesta sul valore erogato
Leasing	5,00%	Provvigione massima richiesta sul valore erogato
Aperture di credito in conto corrente	5,00%	Provvigione massima richiesta sul valore erogato
Anticipo Fatture	5,00%	Provvigione massima richiesta sul valore erogato
Garanzie rilasciate da Confidi	5,00%	Provvigione massima richiesta sul valore erogato

I compensi provvigionali vengono inclusi, in quanto componenti di costo, nel calcolo del TAEG/TEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo) del finanziamento concesso, mediante comunicazione del Mediatore Creditizio all'istituto finanziatore.

2. Commissioni e altre somme a carico della banca o intermediario finanziario

Non essendo possibile identificare il Finanziatore in sede di primo contatto o di prima trattativa e la relativa commissione che lo stesso potrebbe riconoscere al Mediatore per l'operatività "in convenzione", la Società si riserva di comunicare l'importo, su richiesta del Cliente, entro la data di erogazione del finanziamento.

L'eventuale provvigione che We-Unit dovesse percepire dalla banca o dall'intermediario finanziario non potrà essere portata in detrazione della provvigione pagata dal Cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.

3. Penale

Nessuna penale è prevista a carico del Cliente.

4. Spese

Non sono previsti oneri, commissioni o spese a carico del Cliente oltre a quanto previsto a titolo di provvigione.

Sono a carico del Cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o dell'intermediario finanziario prescelto,

Codice Documento: WE021	Nome Documento: Foglio Informativo Mediazione Persone Giuridiche
Versione: 1.8	Data Prima Emissione: 01/03/2020
Direzione/ Funzione: OPERATIONS	Data e Motivo Aggiornamento: 01/03/2024 Aggiornamento dati polizza e sezione 2.6

le spese notarili e tecniche, ove previste, e le imposte relative al Finanziamento.

SEZIONE 4. CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Durata

Il Contratto di mediazione creditizia ha una durata massima di 365 giorni dalla firma dello stesso. Alla scadenza del suddetto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.

2. Finalità del contratto di mediazione creditizia

Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari.

3. Diritti del Cliente

Il cliente ha diritto:

- Di avere a disposizione e di poter asportare copia del (i) “Foglio Informativo”, datato ed aggiornato. Il Foglio informativo è messo a disposizione presso ciascun locale identificabile come “agenzia We-Unit” aperto al pubblico ovvero su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile presso il sito ufficiale di We-Unit (www.weunit.it), nonché (ii) copia del documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura.
- Qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del Foglio Informativo;
- Quando il Mediatore Creditizio presenta al Cliente prodotti, operazioni o servizi di una Banca o di un Intermediario o effettua la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti per il successivo inoltro all’Intermediario erogante, il Cliente ha diritto di ricevere dal Mediatore Creditizio, in tempo utile prima che il contratto sia concluso e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, il Foglio Informativo relativo ai prodotti o servizi offerti e, se prevista, la Guida. Quando il Mediatore Creditizio impiega tecniche di comunicazione a distanza per presentare al Cliente specifici prodotti o servizi bancari o finanziari o per effettuare la raccolta di richieste di finanziamento, l’invio del Foglio Informativo relativo ai prodotti o servizi presentati e della Guida può avvenire per tale via.
- Di ottenere, prima della conclusione del contratto e su specifica richiesta, copia del testo del contratto di mediazione creditizia. La consegna della copia non impegna le Parti alla conclusione del contratto ma ha meri fini informativi;
- Di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta che includa il documento di sintesi;
- Di essere informato nel caso in cui vengano consultate Banche Dati;
- Di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni;

4. Obblighi del Cliente

Il cliente ha l’obbligo di:

- fornire a We-Unit Group S.p.A. la documentazione indicata nel contratto di mediazione creditizia, nonché l’ulteriore documentazione rilevante che fosse richiesta da We-Unit Group S.p.A.;
- dichiarare espressamente l’esistenza, a proprio carico, di eventuali pratiche di finanziamento in sofferenza, sconfinamenti di fidi bancari, rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, segnalazioni come cattivo pagatore (anche in qualità di garante) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli enti eroganti, protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali, procedimenti penali pendenti, segnalazioni negative in banche dati pubbliche e private, procedure esecutive in corso;
- garantire che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentici, veritieri, completi ed aggiornati;
- consegnare a We-Unit Group S.p.A. tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico di mediazione creditizia, manlevando e tenendo indenne We-Unit Group S.p.A. da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata;
- comunicare tempestivamente a We-Unit Group S.p.A. le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

5. Obblighi del Mediatore Creditizio

Il Mediatore Creditizio ha l’obbligo di:

- conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà, buona fede e trasparenza;

Codice Documento: WE021	Nome Documento: Foglio Informativo Mediazione Persone Giuridiche
Versione: 1.8	Data Prima Emissione: 01/03/2020
Direzione/ Funzione: OPERATIONS	Data e Motivo Aggiornamento: 01/03/2024 Aggiornamento dati polizza e sezione 2.6

- Comunicare al Cliente le circostanze rilevanti, a lui note, che possano incidere sulla valutazione della convenienza e della sicurezza dell'affare;
- rispettare il segreto professionale.

6. Reclami e foro competente

Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione per iscritto, secondo le seguenti modalità:

- mediante raccomandata A.R. all'indirizzo:
We-Unit Group S.p.A.
Via del Commercio, 11/12
17038 Villanova d'Albenga (SV);
- via posta certificata all'indirizzo weunit@pec.it;
- tramite e-mail scrivendo a: ufficioreclami@weunit.it;
- tramite form nella sezione Reclami sul sito www.weunit.it: [Form Reclami](#).

Il reclamo deve essere presentato dal diretto interessato, ovvero da soggetto munito di apposita delega, e deve contenere la descrizione dei motivi di insoddisfazione e ogni informazione/documentazione utile o necessaria per la completa disamina dello stesso. We-Unit Group S.p.A. provvede a dare risposta al Cliente entro il termine previsto dalla normativa di 60 giorni dalla presentazione del reclamo stesso.

Nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della gestione del reclamo e/o del riscontro ricevuto, lo stesso potrà rivolgersi ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie, ed in particolare al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010, o presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. Si precisa che, per le controversie inerenti il contratto di mediazione creditizia, non è possibile proporre ricorso all'ABF (Arbitro Bancario Finanziario).

In caso di controversia relativa al contratto di mediazione creditizia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Codice Documento: WE021	Nome Documento: Foglio Informativo Mediazione Persone Giuridiche
Versione: 1.8	Data Prima Emissione: 01/03/2020
Direzione/ Funzione: OPERATIONS	Data e Motivo Aggiornamento: 01/03/2024 Aggiornamento dati polizza e sezione 2.6